



“AML GEO”

Supporto specialistico alla Funzione AML

Attività di rilevazione fattori di rischio geografici

Preparato da: Team AML

15 novembre 2018

Numero proposta:120/18

I NUOVI OBBLIGHI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Il 20 maggio 2015 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato il testo finale della Direttiva 849/2015 in tema di riciclaggio e contrasto del terrorismo (di seguito "IV Direttiva").

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 ha apportato modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, oltre che al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni della IV Direttiva (di seguito per brevità "Decreto 90").

In data 26 giugno 2017 le ESAs – European Supervisory Authorities hanno pubblicato le *Risk Factors Guidelines*, linee guida ad oggi pienamente vigenti, che integrano le disposizioni del Decreto 90 in materia di adeguata verifica.

Fra l'aprile e il luglio 2018 Banca d'Italia e Ivass hanno posto in consultazione un corposo pacchetto di nome:

- ♣ *Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela emanate da Banca d'Italia nell'aprile 2018 come Documento per la consultazione (di seguito per brevità Disposizioni AV);*
- ♣ *le Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio (di seguito per brevità Disposizioni organizzative);*
- ♣ *le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive (di seguito per brevità Istruzioni su comunicazioni oggettive);*
- ♣ *le Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (di seguito per brevità le Disposizioni sulla conservazione);*
- ♣ *Schema di Regolamento Ivass recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (di seguito per brevità "Regolamento Ivass");*
- ♣ *Schema di regolamento Ivass recante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative, per rendere pienamente operativo l'apparato sanzionatorio introdotto dal novellato D.Lgs. 231/07 che, rispetto al passato, comporta conseguenze molto più severe a carico degli esponenti aziendali in caso non conformità alle regole primarie e secondarie.*

Tali disposizioni forniscono importanti indicazioni sui profili applicativi del novellato D.Lgs. 231/07, di cui tenere conto per adeguare i sistemi e le procedure aziendali.

Le disposizioni di Banca d'Italia e Ivass entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019, tuttavia le norme del Decreto 90, di per sé molto dettagliate, sono pienamente vigenti e applicabili in ogni parte agli intermediari bancari e assicurativi.

LA RILEVANZA DEI FATTORI DI RISCHIO GEOGRAFICI

Sulla scorta delle linee guida internazionali e comunitarie e in attuazione della IV Direttiva, particolare rilievo viene data dalla normativa primaria e secondaria di recepimento ai **fattori di rischio geografici**.

In particolare, l'art. 24 del novellato d.lgs. 231/2007 dispone che:

1. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
2. Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:
 - a) fattori di rischio relativi al cliente (...);
 - b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione (...);
 - c) **fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:**
 - 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
 - 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
 - 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
 - 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

In linea con le indicazioni del d.lgs. 231/2007, la regolamentazione di attuazione di Banca d'Italia e Ivass ha precisato che costituiscono fattori di rischio geografici (di cui tener conto ai fini della valutazione di elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo per l'applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata), i seguenti:

1. **paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio.**
2. **paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti.**
3. **paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali.**
4. **paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.**
5. **paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.**

PERCHE' "AML GEO"

Partendo dall'analisi e dal monitoraggio quotidiano delle fonti *autorevoli e indipendenti* di valenza nazionale, comunitaria e internazionale richiamate dalla normativa primaria e specificate dalla regolamentazione secondaria Banca d'Italia e Ivass, si intende fornire alla funzione antiriciclaggio **un aggiornamento nel continuo sui recenti sviluppi riguardanti le fonti utili alla valutazione del rischio geografico**.

Il servizio ha l'obiettivo di supportare la Funzione AML nella quotidiana attività legale, organizzativa e di controllo in considerazione dei numerosi adempimenti e responsabilità previsti in attuazione del nuovo decreto.

OUTPUT DI “AML GEO”

Archivio dei Paesi /Aree geografiche a rischio
 – aggiornamento via @ settimanale –

Report “**SP Fattori di rischio geografici**”, di aggiornamento e news concernenti le fonti sopra richiamate

– comunicazione settimanale via @ -

Report consuntivo “**SP Report Fattori di rischio geografici**”, di raccolta e riepilogo di tutte le news concernenti le fonti sopra richiamate

– comunicazione trimestrale via @ -



Servizio di assistenza Help Desk. Il servizio di assistenza è operativo nei giorni lavorativi

HELP DESK 0586/1864996
segreteria@spconsulting.name
info@spconsultingitalia.it

PERCHE’ SP CONSULTING

Riteniamo che SP Consulting possa essere il miglior partner per la realizzazione dell’impegnativo progetto di adeguamento alle nuove normative per i seguenti motivi:

- ♣ leadership nel settore della consulenza sulle materie connesse al contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sulle materie della compliance e dei controlli interni;
- ♣ zero tempi e costi di setup, data l’approfondita conoscenza delle norme AML/CFT e delle realtà bancarie e assicurative;
- ♣ profonda esperienza in ambito organizzativo, di revisione dei processi e di stesura di normative aziendali;
- ♣ disponibilità di toolkit proprietari “ready to use” per il rafforzamento del sistema AML.